

STUDI DI SETTORE

(Circolare 23.7.2012)

www.ermiodinora.com

RISPOSTE DELLE ENTRATE RELATIVE ALL'INVIO DEL MODELLO STUDI DI SETTORE

Con una serie di Faq, pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate lo scorso 04/07/2012, sono stati forniti chiarimenti in merito agli studi di settore per l'anno 2010. Ciò, si ritiene, in relazione alle numerose comunicazioni inviate ai contribuenti che hanno evidenziato situazioni "anomale" in UNICO 2011.

Per quanto il documento non apporti particolari novità interpretative, si ritiene interessante evidenziare alcune fattispecie non correttamente inquadrare in Gerico che, in determinati casi, potrebbe essere opportuno correggere.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' possibile beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore.

Attenzione: **OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO** (art. 1 co. 2-bis.1, DLgs. 471/97): in tal caso si applica una maggiorazione del 50% alla sanzione ordinariamente applicabile (dal 100 al 200% della maggiore imposta o del minor credito), a condizione che il maggior reddito accertato a seguito dell'applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% del reddito dichiarato. Analoghe maggiorazioni si applicano anche ai fini IVA ed IRAP.

Sul punto le Entrate ricordano che con la CM 8/2012 viene specificato che:

- nel caso in cui **il contribuente presenti:**
- di propria iniziativa
- a seguito dello specifico invito da parte dell' ufficio **il modello degli studi di settore**, mediante apposita **dichiarazione integrativa** (trasmettendolo prima dell'inizio dell'attività di controllo) **potrà:**
- applicare le **sanzioni ridotte**
- **sanare** la violazione entro i termini previsti per il ravvedimento operoso.
- la **presentazione del modello** studi di settore effettuata **oltre i termini previsti per il ravvedimento** ma prima dell'inizio di attività di controllo, invece, **comporterà l'applicazione delle sanzioni ordinariamente previste** per la specifica violazione commessa.

CESSATA ATTIVITA'

L'Agenzia (come chiarito nella Parte Generale delle istruzioni agli studi) precisa che **sono tenuti alla presentazione del modello**, pur essendo nei loro confronti preclusa l'attività di accertamento basata sugli studi, anche i contribuenti che:

- **determinano il reddito con criteri "forfetari"**. Questi non devono però compilare la parte relativa ai dati contabili (quadro F per le imprese oppure quadro G per gli esercenti arti e professioni). I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati;

www.ermiodinora.com

- **dichiarano ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569 e fino a €7.500.000.** Le informazioni richieste saranno utilizzate per la successiva fase di analisi per l'evoluzione degli studi;
- **rientrano nei casi di cessazione dell'attività**, di liquidazione ordinaria oppure che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

ERRONEA APPLICAZIONE DI PARAMETRI E MOD. INE.

Il contribuente, qualora **non** fosse stato interessato nel 2010 da una **causa di inapplicabilità** degli studi di settore, ma abbia applicato i parametri e presentato il modello INE, deve provvedere **a sanare l'errore** in quanto tenuto alla presentazione del modello degli studi di settore.

PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.

Altro caso analizzato è quello dei soggetti che si trovavano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e non avevano tutti i dati necessari per far "girare" Gerico.

In tal caso, secondo le Entrate:

<p>Periodo di non normale svolgimento dell'attività</p>	<p>il contribuente avrebbe dovuto comunque compilare il modello, senza effettuare il calcolo di congruità, indicando nell'apposita scheda "<i>Note aggiuntive</i>" la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera regolare</p>
<p>Assenza dati fondamentali per la stima di ricavi/compensi</p>	<p>il contribuente non potendo procedere in GERICO ad effettuare il calcolo di congruità doveva solo salvare la posizione e trasmetterla in allegato ad UNICO.</p>

AVVIO ATTIVITA' SENZA INDICAZIONE DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE

Il contribuente che:

- **ha iniziato l'attività** nel 2010
- **non ha indicato la causa di esclusione 1** nell'apposita casella relativa agli studi di settore **non è tenuto** alla presentazione del modello degli studi di settore.

L'omessa indicazione del codice 1 nell'apposita casella degli studi del quadro contabile di UNICO ha comportato, per questi contribuenti, l'invio dell'invito da parte dell'Ufficio alla presentazione del modello, considerato che il sistema ha riscontrato l'omessa presentazione del modello senza indicazione di una causa di inapplicabilità o esclusione.

CONTRIBUENTE CON RICAVI CHE ESCLUDONO GLI STUDI

Il contribuente:

- che ha conseguito ricavi di importo tale da non essere interessato dall'applicazione degli studi;

- che ha indicato la causa di esclusione 4 (periodo di non normale svolgimento dell'attività) nella casella relativa ai parametri anziché in quella relativa alle cause di esclusione dagli studi di settore;
non è tenuto a presentare il relativo modello degli studi di settore.

L'omessa indicazione del codice corrispondente alla relativa causa di esclusione nella casella relativa agli studi di settore ha comportato l'invio dell'invito da parte dell'Agenzia alla presentazione del modello, considerato che il sistema ha incrociato il codice attività e l'assenza, nello specifico campo, di una causa di inapplicabilità o di esclusione. Pertanto, l'Agenzia ribadisce che in tale ipotesi **non sussiste l'obbligo** di presentazione degli studi di settore.

SVOLGIMENTO DI DUE ATTIVITA'

Qualora il contribuente abbia esercitato nel 2010 **due attività** di cui una d'impresa e l'altra di lavoro autonomo (entrambe soggette agli studi di settore) ma ha presentato solo il modello degli studi relativo all'attività di impresa è tenuto alla presentazione anche del modello degli studi di settore relativo all'attività di lavoro autonomo.

In particolare, l'agenzia precisa che **se il contribuente svolge diverse attività** (alcune di impresa e altre di lavoro autonomo) questi deve:

- individuare nell'ambito di ciascuna categoria **l'attività prevalente**
- **applicare gli studi di settore separatamente** per le attività che producono una categoria di reddito e quelle che producono l'altra.

Al riguardo, se le **attività prevalenti** per le due categorie reddituali sono contraddistinte da:

codici attività riguardanti 2 differenti studi di settore	il contribuente deve applicare i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse
codici attività compresi nello stesso studio di settore	il contribuente deve applicarlo sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso sarà compilato il quadro F e nell'altro il quadro G).

REGIME AGEVOLATO E STUDI DI SETTORE

L'Agenzia, infine, precisa che fra i contribuenti soggetti all'applicazione degli studi di settore e pertanto tenuti alla presentazione del modello, rientrano anche i cd "forfettini" (ovvero il regime previsto per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all' art. 13, L. 388/2000).

Come chiarito dalla CM 57/2001, infatti, **"ai soggetti che si avvalgono della disposizione agevolativa di cui all'art. 13 della legge finanziaria per l'anno 2001, ai fini accertativi si applicano regolarmente le disposizioni in materia di studi di settore (GERICO)".**

Pertanto, qualora un forfettino:

- non avesse presentato il modello degli studi di settore
 - e al contempo, non fosse interessato da una delle cause di esclusione che esonera dall'obbligo di presentare il modello degli studi;
- dovrà valutare l'opportunità **di sanare l'omissione.**